

Pontificia Università Lateranense

Regolamento per l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale generativa

Premesso che

1 - ai fini del presente Regolamento per “intelligenza artificiale” si intende l'insieme di sistemi e modelli computazionali che, attraverso processi automatizzati, sono in grado di analizzare dati, apprendere da essi, prendere decisioni ed eseguire compiti che di norma richiederebbero l'intelligenza umana; in particolare i sistemi integrano i modelli, che elaborano dati in processi applicativi; per intelligenza artificiale generativa (di seguito anche “IAGen”) si intendono sistemi basati su modelli di apprendimento automatico, in particolare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), idonei a riconoscere o generare nuovi contenuti, quali testi, immagini, audio o video, codici, in risposta a istruzioni o dati caricati (*prompt*). Gli *output*, generati con diversi livelli di autonomia, non implicano una comprensione semantica del contenuto generato, né garantiscono la veridicità o l'accuratezza delle informazioni prodotte;

2 - si fa riferimento ai principi etici e giuridici enunciati dal Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “*Linee Guida in materia di intelligenza artificiale*”, 16 dicembre 2024, n. DCCII, e dal documento congiunto Dicastero per la Dottrina della Fede-Dicastero per la Cultura e l'Educazione, “*Antiqua et Nova. Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana*”, del 28 gennaio 2025, e nel pieno rispetto della *Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno e dei diritti connessi*, 1° settembre 2017, n. CXC VII, del *Decreto recante il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali*, 30 aprile 2024, n. DCLVII, nonché degli Statuti, delle *Ordinationes* e degli Allegati alle *Ordinationes* della Pontificia Università Lateranense e di ogni altra specifica normativa vigente nello Stato della Città del Vaticano;

3 - la Pontificia Università Lateranense, in conformità alla propria identità istituzionale che riflette il Magistero del Romano Pontefice, persegue la promozione integrale della persona umana, lo sviluppo e la trasmissione del sapere nei diversi ambiti disciplinari, accoglie inoltre l'innovazione scientifica quale strumento al servizio della formazione e della crescita culturale, assicurando che l'impiego delle tecnologie digitali, inclusa l'IAGen, sia orientato al rispetto della dignità umana, allo sviluppo del pensiero critico e della responsabilità personale;

4 - la Pontificia Università Lateranense promuove un utilizzo responsabile ed etico dell'IAGen, che non sostituisce ma rafforza l'umana capacità critica e valutativa, e predispone misure idonee a regolamentare tale uso negli ambiti di pertinenza, in conformità alla normativa vigente;

**per queste ragioni la Pontificia Università Lateranense stabilisce le seguenti
Norme regolamentari**

Art. 1 – Principi generali

§1. L'innovazione tecnologica a supporto dell'attività umana, quale risorsa per promuovere progresso, non sostituisce la persona e deve rispettare la sua dignità, i valori, i diritti umani e le libertà fondamentali.

§2. Nel pieno rispetto del ruolo centrale dell'essere umano, gli strumenti di IAGen utilizzati nel contesto universitario devono assicurare il potere decisionale e d'intervento della persona. Questa è tenuta alla sorveglianza sull'uso e alla valutazione del rischio di produrre danni.

§3. L'Università promuove l'uso dell'IA responsabile, consapevole, etico e sostenibile. L'utilizzo deve ispirarsi ai principi di trasparenza, integrità, accuratezza, sicurezza, rispetto della *privacy* e della proprietà intellettuale. Gli strumenti di IAGen adoperati devono essere affidabili, equamente accessibili, promuovere l'inclusione ed evitare ogni sorta di discriminazione.

§4. La qualità e l'efficienza di ogni attività universitaria, anche svolta con l'ausilio di strumenti di IAGen, fa riferimento a competenze e responsabilità personali.

Art. 2 – Destinatari

§1. Nel contesto universitario è ammesso un utilizzo responsabile e appropriato dell'IAGen da parte di docenti, ricercatori, studenti, personale amministrativo e di chiunque svolga prestazione di lavoro o di collaborazione.

§2. L'intera comunità universitaria è tenuta ad un uso corretto ed equo degli strumenti di IAGen, evitando ogni pregiudizio alle persone e alle Istituzioni.

Art. 3 – Ambiti applicativi e responsabilità

§1. L'eventuale utilizzo dell'IAGen nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'amministrazione, può ausiliare e supportare il lavoro svolto, senza tuttavia sostituire la prestazione personale, i processi umani di studio, ricerca, insegnamento, gestione e organizzazione.

§2. L'Università promuove l'*AI Literacy* per acquisire competenze digitali di base, affinché ogni membro della comunità accademica comprenda e possa utilizzare, con valutazione critica, gli strumenti di IA.

§3. Nel contesto delle diverse attività svolte nell'Università potranno essere adottati e impiegati soltanto sistemi e modelli di IA sicuri e certificati, ponendo particolare attenzione alla cybersicurezza.

Art. 4 – Disposizioni in materia di ricerca e di didattica

§1. Nella redazione di elaborati accademici, nei progetti di ricerca, nelle presentazioni e nelle pubblicazioni scientifiche, qualora siano stati usati strumenti di IAGen il cui materiale creato sia confluito parzialmente e direttamente nel proprio lavoro, la dichiarazione di utilizzo deve

essere esplicita e completa, indicando: strumento di IA utilizzato e versione, data di utilizzo, scopo e modalità d'uso, persona che lo ha utilizzato, procedimento di richiesta e operazioni eseguite, parti del lavoro in cui si è intervenuti. La dichiarazione, quale "nota metodologica", deve essere apposta a piè di pagina, oppure nella parte introduttiva o finale del lavoro realizzato, secondo l'impiego e la collocazione in esso del contenuto generato. Non dichiarare l'utilizzo dell'IA costituisce una grave violazione delle norme. La responsabilità scientifica e dichiarativa di un elaborato è di colui che si attesti quale suo Autore.

§2. Gli studenti possono utilizzare l'IAGen per potenziare l'apprendimento personale, organizzare l'attività di studio e di ricerca, migliorare la comprensione. È vietato l'uso della IAGen per realizzare interamente, o in modo proporzionalmente determinante, gli elaborati accademici.

§3. Nell'attività didattica l'uso di strumenti d'IA può essere diretto a favorire la progettazione dell'insegnamento, elaborare i contenuti delle lezioni, erogarli, interagire con gli studenti, preparare prove d'esame. Tali usi devono essere comunicati dal docente, con un linguaggio chiaro ed esaustivo, nel programma ufficiale del Corso, negli eventuali Piani Didattici Personalizzati, durante lo svolgimento delle attività di insegnamento.

§4. In ogni caso, utilizzando uno strumento di IA, non devono essere inserite informazioni riservate, dati personali e dati particolari, propri o altrui, materiali non ancora pubblicati o coperti da accordi in merito alla proprietà intellettuale, salvo sussistano esplicite autorizzazioni documentate per l'uso del materiale, o si tratti di risorsa *open access*.

§5. L'uso scorretto della IAGen può essere segnalato, con elementi comprovanti, dai Docenti, dagli stessi studenti o dal personale tecnico-amministrativo. Lo strumento di controllo antiplagio adottato dalla PUL (software *Compilatio*) attesta eventuali forme di ricorso percentuale o integrale alla IAGen negli elaborati scritti.

§6. Nelle modalità di svolgimento degli esami e nelle discussioni delle Tesi, deve essere favorita l'interazione diretta con lo studente per valutarne l'apporto e il lavoro personale.

Art. 5 - Disposizioni in materia di amministrazione

§1. Il personale amministrativo dell'Università può utilizzare, in modo trasparente, corretto e appropriato, gli strumenti di IA per migliorare l'efficienza operativa e le funzioni svolte (ad esempio creare bozze di materiale informativo o per eventi, preparare avvisi o comunicazioni), sempre controllando e convalidando i risultati generati.

§2. Nell'ambito organizzativo, amministrativo, gestionale, qualora venga utilizzata l'IA deve essere rispettata l'autonomia, l'analisi, la revisione e il potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile delle attività e dei compiti espletati.

Art. 6 – Limiti di utilizzo

§1. Gli utilizzatori devono previamente assicurarsi che lo strumento di IA, gestito da parti terze, offra adeguate garanzie in materia di sicurezza, riservatezza, trattamento dei dati, diritto d'autore e *copyright*, verificando anche attraverso le condizioni contrattuali e le opzioni di *privacy*, che il sistema o modello sia registrato e offra garanzie di affidabilità.

§2. Non può essere utilizzato un contenuto generato dall'IA che risulti in contrasto con la missione del Sommo Pontefice, l'integrità della Chiesa cattolica e il corretto svolgimento delle attività istituzionali, o risulti discriminatorio, degradante, vessatorio o manipolatorio, leda la dignità e i principi fondamentali della persona, determini danni psicologici e ogni altra situazione giuridicamente vietata.

§3. Non possono essere usati strumenti di IA per la valutazione delle prove d'esame e degli elaborati, all'interno di sessioni di esame, di laurea, di dottorato, o prove di selezione o ammissione, né per la *peer review* di articoli scientifici e di progetti di ricerca, valutazioni di originalità, o paternità scientifica di contributi altrui.

§4. Ogni violazione perpetrata mediante l'utilizzo dell'IA è ritenuta comportamento illegale assoggettato, oltretutto a procedimenti esterni che perseguono il fatto commesso, anche a sanzioni disciplinari interne.

Art. 7 – Procedimenti e sanzioni disciplinari

§1. Viene istituita una Commissione interna, composta da docenti stabili, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti, che svolge attività di monitoraggio e vigilanza sull'utilizzo etico, responsabile e trasparente della IA. La Commissione rileva gli aspetti positivi emersi dall'uso effettuato, le esigenze della comunità accademica, nonché criticità, rischi e impatto dell'uso nei diversi settori operativi, dandone periodica comunicazione al Rettore e al Segretario Generale.

§2. Spetta alla Commissione valutare preliminarmente eventuali violazioni, accertandone sussistenza e gravità. L'accertamento di infrazioni deve considerarne il contesto e l'intenzionalità, nel confronto diretto con l'interessato.

§3. La procedura espletata dalla Commissione è articolata nelle seguenti fasi: rilevamento della segnalazione, verifica preliminare, accertamento. Il Rettore o l'Autorità preposta potranno applicare varie sanzioni, proporzionate alla tipologia e alla gravità riscontrata del comportamento abusivo.

§4. Deve essere sempre garantito il diritto di difesa e il ricorso alle Autorità Superiori secondo le disposizioni della PUL.

Art. 8 – Aggiornamento del Regolamento

§1. Il Regolamento sarà sottoposto a revisione periodica, in considerazione e in linea con gli sviluppi dell'IA e delle normative in vigore. La revisione è affidata alla suddetta Commissione.